



**SEZIONE di ETICA
e RADIOLOGIA FORENSE SIRM**

**LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
IN AMBITO RADIOLOGICO**

AUTORI

**Stefano Canitano, Valentina Martines, Claudia Giaconi,
Laura Filograna, Grazia Pozzi, Zairo Ferrante, Corrado Bibbolino**

CTU: riferimenti normativi

La figura del Consulente Tecnico di Ufficio (d'ora in avanti CTU) è normata dal codice di rito (libro primo - capo III) in particolare dall'articolo 61 del codice di procedura civile, che recita: *"Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica"*. Il CTU è un ausiliario del giudice che offre competenza tecnica in merito a quesiti che esulano dalle competenze strettamente giuridiche. Il CTU viene scelto da apposito Albo e deve rispondere ai quesiti formulati dallo stesso giudice in sede di nomina, allorquando viene anche fissata la data dell'udienza nella quale il CTU deve comparire (articolo 191 del codice di procedura civile).

Il prodotto dell'attività del CTU sarà, dunque, l'elaborazione di una relazione finale scritta e si concluderà con il suo deposito in cancelleria entro il termine accordatogli dal giudice (articolo 195 del codice di procedura civile). In sede di valutazione del periziando, il CTU ha l'obbligo di identificarlo prima di analizzare tutta la documentazione inerente al caso.

Alla figura del CTU si accompagnano precisi profili di responsabilità giuridica.

Secondo alcuni, la responsabilità del CTU è aquiliana o extracontrattuale (articolo 2043 del codice civile "risarcimento per fatto illecito"): in altri termini la responsabilità sarebbe imputabile solo nel caso di dolo o colpa grave.

Secondo altri, la responsabilità del CTU è di tipo contrattuale (articolo 2236 del codice civile) e pertanto essa è esclusa solo nel caso di un incarico di particolare difficoltà.

Indipendentemente dal profilo di responsabilità imputabile al CTU, le tipologie di responsabilità nelle quali può ricadere lo stesso, nell'esercizio del suo ruolo, sono di tipo penale, civile e disciplinare.

Per quanto riguarda la responsabilità penale, il CTU, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, rivestendo la qualifica di "pubblico ufficiale" (agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa), può incorrere nel reato di peculato (articolo 314 del codice penale: appropriazione di denaro o di altra cosa mobile di qualcun altro sfruttando il suo ufficio o servizio), corruzione (articolo 318 del codice penale: appropriazione di somme di denaro o beni in cambio di servizi che non dovrebbe prestare in relazione ai suoi doveri di ufficio), concussione (articolo 317 del codice penale: abusare della propria posizione per ricevere o farsi promettere denaro o altre tipologie di privilegi, anche di tipo non patrimoniale).

Una fattispecie di reato peculiare del CTU è quello di falsa perizia. La condotta tipica nel delitto in esame per il CTU consiste nel fornire pareri o interpretazioni mendaci, o nell'affermare fatti non conformi al vero, che siano, dunque, di ostacolo al giudice nel raggiungimento della sentenza.

Il reato di falsa perizia ha caratteristiche peculiari, ovvero, è un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto dai CTU (e dagli interpreti), ovvero da colui che è nominato perito dall'autorità giudiziaria, ed è connotato dalla compresenza di asserzioni in perizia mendaci e non fedeli alla realtà e dal dolo.

Dal punto di vista civilistico, il CTU è esposto a sanzioni (riduzione dell'onorario di un terzo) se la consulenza viene depositata con ritardo. In particolare, potrebbero essere risarcibili le conseguenze negative collegate al ritardo nella definizione del processo, quando siano imputabili al tardivo deposito dell'elaborato peritale.

Comportamenti colposi dei CTU si configurano se si verifica la perdita o distruzione dei documenti affidatigli, la mancata esecuzione di accertamenti o indagini irripetibili, l'inadeguata preparazione nell'espletamento del mandato conferitogli dal giudice, con possibile conseguente nullità della CTU per aver svolto le operazioni peritali con negligenza e imperizia. Tali ipotesi possono avallare la sostituzione del CTU ed il rinnovo della consulenza, con conseguente annullamento dell'attività espletata.

Per quanto concerne la responsabilità disciplinare del CTU non solo nei confronti dell'Ordine dei Medici, ma anche di chi tiene l'Albo dei CTU in tribunale, vi sono sanzioni che prevedono in questo ultimo caso l'avvertimento, la sospensione dall'Albo dei consulenti (per un massimo di un anno), fino alla cancellazione dall'Albo dei consulenti.

Come si svolge l'incarico

L'incarico di redigere una consulenza tecnica di ufficio è per legge un incarico collegiale: *"l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento"* (articolo 15 della Legge 24/2017).

Il tribunale comunica, via pec, l'atto di nomina e la data dell'udienza di giuramento al CTU iscritto nell'Albo del tribunale del luogo di residenza. Il professionista nominato CTU dovrà prendere visione del fascicolo telematico e verificare che non vi siano ragioni di incompatibilità ad assumere l'incarico. Al momento del giuramento il CTU comunica la data ed il luogo di inizio delle operazioni peritali; il giudice comunica contestualmente i termini per effettuare l'incarico che si intendono a partire dalla data di inizio delle operazioni peritali (il primo intervallo temporale si riferisce al tempo necessario per elaborare la bozza e inviarla alle parti e ai consulenti a mezzo pec, il secondo al tempo concesso ai consulenti di parte per redigere osservazioni alla bozza del CTU; l'ultimo termine è relativo al deposito definitivo dell'elaborato unitamente alle note critiche dei consulenti tecnici di parte).

È opportuno che il collegio peritale prenda visione non solo della documentazione sanitaria ma anche degli atti delle parti ed in particolare delle memorie (rese ai sensi dell'articolo 183 del codice di procedura civile).

L'inizio delle operazioni peritali consiste in un incontro di confronto orale con i consulenti tecnici di parte (CTP) con visita del periziando, previa identificazione dello stesso, visione collegiale delle immagini diagnostiche depositate, commento delle stesse e stesura di un verbale dell'incontro medesimo.

Le operazioni peritali proseguono con lo studio del caso e lo studio delle linee guida coeve all'esame contestato.

Il CTU potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione, prescrivere accertamenti strumentali e disporre ulteriori incontri con i CTP. In tale fase il CTU può richiedere chiarimenti e approfondimenti da parte dei CTP (ai sensi dell'articolo 194 del codice di procedura civile).

Redatta la bozza, il CTU la invierà ai CTP e agli avvocati, rappresentanti legali delle parti.

Le parti hanno un intervallo di tempo, definito dal giudice, per elaborare osservazioni scritte ed inviarle al CTU.

Le stesse osservazioni scritte dovranno essere riassunte dal CTU nella stesura definitiva dell'elaborato nella quale il CTU dovrà fornire argomentata risposta alle osservazioni medesime.

La stesura dell'elaborato prevede che vi siano indicati gli estremi del procedimento, in particolare: sede del tribunale, il numero di ruolo generale, il nome del primo attore e del convenuto principale.

Di seguito vengono annotati i dati dell'incarico, la data della delibera di incarico, il nome del giudice, i quesiti dell'incarico ed i termini in cui effettuare la consulenza.

Viene elencata la documentazione esaminata, eventualmente con un riassunto della medesima che può essere stralciata in brevi passaggi.

I consulenti esprimono le loro valutazioni sul caso, argomentandone le motivazioni e facendo riferimento alle linee guida al tempo disponibili.

Alla valutazione specialistica radiologica seguirà quella medico-legale inerente la responsabilità e la quantificazione di un eventuale maggior danno risarcibile. Infine i consulenti danno risposta puntuale a ciascuno dei quesiti proposti dal giudice.

Ricevute le osservazioni redatte dai CTP, il CTU le riassumerà per sommi capi nell'elaborato finale dando anche una risposta alle stesse.

Al deposito della consulenza tecnica di ufficio devono essere allegati il verbale delle operazioni peritali e copia integrale delle note dei CTP.

E' raccomandabile conservare copia della mail di invio della bozza alle parti.

Principi del procedimento civile e normativa della consulenza tecnica di parte

Tra i principi cardine del processo civile vi è il principio del contraddittorio, disciplinato dall'articolo 101 del codice di procedura civile, che dispone che *"il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa"*.

La Costituzione, all'articolo 111 recita: *"ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale"*.

Nel rispetto del principio del contraddittorio per le parti processuali sarà dunque possibile esercitare in modo concreto il diritto costituzionale di difesa, stabilito dall'articolo 24 della Costituzione.

La parte chiamata in causa, definita convenuto, ha dunque il diritto di potersi far assistere da uno o più avvocati e anche da uno o più consulenti tecnici (CTP) nei casi e con i modi stabiliti dal codice (articolo 87 del codice di procedura civile).

L'articolo 201 del codice di procedura civile recita che *"il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico"*.

Il consulente tecnico di parte oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice (CTU) in base all'articolo 194 del codice di procedura civile, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU, per presentare le sue osservazioni in relazione ai risultati delle indagini tecniche.

Può essere nominato consulente tecnico di parte chiunque, non necessariamente una persona iscritta in determinati Albi o in possesso di determinate qualifiche. E' anche ammissibile che la parte stessa, se professionalmente competente in merito alla materia oggetto della consulenza tecnica, possa assumere il ruolo di CTP di se medesima.

Il consulente di parte regolarmente nominato deve indicare il proprio domicilio o il recapito.

Il cancelliere darà comunicazione al CTP delle indagini predisposte dal CTU, affinché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice di procedura civile

Pertanto il CTP parteciperà alle udienze con il CTU, ne seguirà le operazioni peritali e riceverà la presentazione della bozza di relazione da parte, formulando osservazioni sulla relazione finale del CTU entro i termini fissati dal giudice prima che questa venga depositata.

Questa procedura permette al giudice di avere, unitamente all'elaborato del suo consulente tecnico, terzo rispetto alle parti, anche una sintesi della ricostruzione dei fatti, censure e difese delle parti. In altri termini, la bozza definitiva della consulenza tecnica di ufficio contiene, nella sua parte finale, sia osservazioni dei consulenti e controdeduzioni, sia una traccia del contraddittorio tra i consulenti delle parti presentata in termini tecnici.

Il CTP ricorrente svolge un ruolo ante causam, perché valuta la documentazione messa a disposizione del cliente e si incontra con la parte e con il legale; egli effettua anche una valutazione tecnica sull'opportunità o meno di intentare la causa, valutandone posizioni di forza e di debolezza.

La consulenza tecnica di parte

La consulenza di parte, la cosiddetta perizia stragiudiziale, che viene solitamente redatta dalla stessa persona successivamente nominata consulente di parte a giudizio iniziato, al pari delle osservazioni, dei rilievi e delle note redatti dal CTP nel corso del processo, non costituisce una prova.

Essa può avere unicamente il valore di indizio ed è valutabile al pari di ogni documento proveniente da un terzo.

La perizia stragiudiziale ha dunque unicamente il valore di una motivata opinione sulle questioni controverse, con la conseguenza che il giudice non ha l'obbligo di prenderla in considerazione, né quello di motivare un eventuale dissenso da essa, a meno che la perizia di parte non prospetti dati e considerazioni essenziali ai fini della decisione (consulenza di parte circostanziata ed essenziale).

Il giudice qualora decida di disattendere una consulenza di parte circostanziata e dettagliata, o quando decida di fondare la sua decisione su una consulenza stragiudiziale, anche se impugnata dalla controparte, deve fornire motivazione della sua valutazione discrezionale.

Anche se la perizia di parte non costituisce prova dei fatti in essa allegati, la parte che l'ha prodotta può comunque chiedere di provarne per testimoni il contenuto, chiamando a deporre il consulente che l'ha redatta. In questo caso, i dati obiettivi contenuti nella relazione assurgono al rango di prova, ed il giudice, se intende disattenderli, li deve motivatamente confutare.

Con l'entrata in vigore della Legge 24/2017, ossia la legge Gelli-Bianco, all'articolo 15 (come già riportato in precedenza) viene disposto che, nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia è affidato ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti che abbiano una specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

Pertanto la perizia o consulenza tecnica diviene una consulenza di tipo collegiale, derivante dalla fusione delle specifiche competenze tecniche. La consulenza radiologica avrà pertanto una sua valenza distinta, che integra la relazione medico legale.

Davanti al giudice, il collegio peritale, composto dal medico legale e da tutti gli esperti delle varie specializzazioni mediche pertinenti al caso, hanno lo stesso peso e responsabilità.

Il compenso del consulente tecnico di parte

Il compenso del CTP non è stabilito dalla legge e potrà essere liberamente concordato tra le parti. Esso viene pattuito tra il cliente ed il professionista al momento del conferimento dell'incarico professionale, dopo che il professionista abbia reso noto al cliente un preventivo di massima, che indichi analiticamente le voci che concorrono al compenso (ad esempio: spese, oneri fiscali, contributi previdenziali) sulla base di una parcella professionale ed in base alle tariffe vigenti nel settore in cui opera.

Il compenso deve essere anticipato dalla parte che ha nominato il CTP, ma può essere ripetuto dalla controparte, in caso di accoglimento della domanda.

Il compenso è dovuto al CTP anche qualora ometta di contestare le conclusioni del consulente del giudice, nel caso in cui, in corso del giudizio, il CTP si convinca della giustezza delle osservazioni del CTU sebbene riduttive rispetto alle pretese della parte da lui sostenuta.

Questo comportamento non potrà dunque essere interpretato come negligenza ma, al contrario, come un adempimento ad un preciso dovere deontologico. La diligenza richiesta al professionista non può infatti prevedere comportamenti contrari all'etica o alla legge, e in particolare alla deontologia professionale.

Pertanto la prestazione del CTP, che è una prestazione di opera intellettuale, non può comportare l'obbligo di ingannare o tentare di ingannare il giudice. Anzi il professionista ha l'obbligo di rendere edotto il giudice dell'infondatezza della pretesa del cliente, laddove vi sia una divergenza tra la pretesa di questo ed il pensiero del professionista.

Dal momento che la nomina del consulente di parte non è un obbligo, bensì una facoltà, il CTP non ha l'obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l'incarico senza alcuna motivazione.

La consulenza penale e il contraddittorio

La prova scientifica e il contraddittorio tecnico sulla prova scientifica costituiscono una parte fondamentale della vicenda processuale. Sia la perizia che la consulenza rappresentano l'argomentazione espressa in forma scritta dello specialista incaricato.

Il medico radiologo nominato dal giudice, dal pubblico ministero o dalle parti, fornisce nella sua consulenza giudizi tecnici sulla base di nozioni specialistiche di elevata competenza nella materia di cui è esperto. Il suo giudizio deve essere però adeguatamente motivato; egli deve pertanto dimostrare ogni passo del procedimento logico che porta al giudizio finale che potrà poi essere condiviso o meno dal giudice. Successivo passaggio nel procedimento penale è il dibattimento: confronto tra le parti alla luce delle varie consulenze nel contraddittorio, momento fondamentale di formazione strutturale della prova. La necessità del contraddittorio è una delle esplicazioni fondamentali del diritto di difesa, che rappresenta uno dei principi costituzionali fondamentali.

Il fine del contraddittorio tecnico scientifico è la formazione del convincimento tecnico del giudice che rimane un giudizio indipendente e maturo evinto dal complesso di prove esposte e argomentate.

L'indubbio valore aggiunto apportato dalle modifiche di legge (Legge 24/2017) è che il medico legale deve muoversi collegialmente solidalmente con gli altri specialisti. Di fronte al giudice, tutti i componenti del collegio peritale composto dal medico legale e da colleghi delle varie branche mediche pertinenti al caso in esame, hanno lo stesso peso e le medesime responsabilità. I consulenti e quindi il collegio intero con lo svolgimento delle operazioni peritali e con l'elaborazione della relazione finale, fusione di specifiche e comprovate competenze ed esperienze, influiscono sui contenuti e sui tempi del giudizio.

Il perito che *"nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone"*, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (articolo 374 del codice penale).

Con il termine perizia s'intende la relazione finale dell'esperto (perito) nominato in ambito penale dal giudice. L'articolo 220 del codice di procedura penale sancisce che: *"la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche"*, mentre in ambito civile la relazione prodotta dall'esperto nominato dal giudice si chiama sempre consulenza tecnica d'ufficio.

In generale l'istituto della perizia viene disposto dal giudice quando occorre acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecnico-scientifiche. Essa non è un mezzo di prova, ma uno strumento fondamentale per l'acquisizione di conoscenze scientifiche (mediche nel nostro caso) che non può essere utilizzato dalle parti al fine di sottrarsi all'onere della prova. Per quanto concerne i fatti riscontrabili solo mediante specifiche cognizioni ed esperienze tecniche, la perizia può assurgere a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e descrizione dei fatti, oltre che alla loro valutazione (Corte di Cassazione 10 aprile 1986 n. 2497; Corte di Cassazione 24 marzo 1987 n. 2849). In ambito penale la perizia può essere disposta nella fase di cognizione e cioè durante le indagini preliminari in sede di incidente probatorio, nella fase di dibattimento, oppure in fase di esecuzione disposta per valutare le condizioni del condannato (periziando) al fine di valutare la concessione di misure alternative all'internamento.

Nello specifico la forma della relazione consulenziale deve possedere quattro punti fondamentali. Una prima parte (detta epigrafica) nella quale si rendono noti gli estremi della causa, del giudice, delle parti e si riassumono le operazioni compiute. In ambito radiologico è necessario specificare quali esami diagnostici abbiamo analizzato e valutato, facendo riferimento, per ognuno, al soggetto che è stato sottoposto all'esame, la data e il luogo dove l'esame è stato effettuato e il tipo di refertazione (ad esempio: in differita, screening, ecc.).

Nella seconda parte (detta descrittiva) si illustrano gli accertamenti o le ricostruzioni

personalmente compiute dal consulente. Nel caso di esami TC, ad esempio, se abbiamo provveduto a fare ricostruzioni MPR o VR partendo dai dati grezzi che ci erano stati consegnati.

La terza parte (valutativa) è il nodo della relazione peritale, poiché contiene la risposta a tutti i quesiti posti dal giudice con relativa competente motivazione.

L'ultima parte (detta riassuntiva) è quella in cui lo specialista espone in forma sintetica le conclusioni alle quali è pervenuto. E' da sottolineare l'importanza del contenuto consulenziale, che deve evitare da un lato il "rumore" ovvero il dilungarsi in questioni irrilevanti ai fini del giudizio o non pertinenti e dall'altra il "silenzio" ovvero il non affrontare questioni fondamentali ai fini della risposta al quesito.

Il CTP nel procedimento civile

Il ruolo del CTP è estremamente delicato in ambito di responsabilità professionale.

Il Consulente di Parte Ricorrente è, infatti, colui che per primo, su incarico del paziente presunto danneggiato, analizza la documentazione sanitaria ai fini della valutazione di procedibilità ad un eventuale azione risarcitoria, dapprima in ambito stragiudiziale e poi giudiziale.

Come prima cosa, è auspicabile che il consulente prenda in considerazione l'impatto emotivo che un presunto errore diagnostico potrebbe avere sul paziente oppure sui suoi familiari.

Dare una valutazione sulla procedibilità è estremamente delicato.

E' opportuno che il CTP esamini le indagini effettuate ed esponga il proprio parere con criterio ex ante sulla identificabilità di un reperto patologico.

Sarà, quindi, a cura del medesimo consulente identificare l'eventuale presenza di una possibilità terapeutica maggiormente efficace per il paziente in caso di diagnosi più precoce.

All'esito di tale analisi dovrà seguire la valutazione medico-legale onde verificare in quali termini le condotte professionali, eventualmente inadeguate, abbiano comportato un danno.

Si presuppone che, nella sua analisi, il Medico Radiologo vada a identificare quali esami, antecedenti e successivi ai fatti, sia opportuno produrre, con lo scopo di offrire al consulente del giudice gli elementi idonei per esprimere un giudizio che renda conto del diritto al risarcimento del danneggiato.

E' auspicabile, proprio al fine di riprodurre le condizioni ambientali in cui la refertazione è stata resa, che i consulenti dispongano il deposito in atti di tutte le indagini strumentali attinenti effettuate dal paziente.

Analisi di ordine giuridico

Nell'ordinamento giuridico italiano sono presenti norme che codificano le modalità di costituzione della prova in ambito civilistico.

La costruzione della prova, nel processo civile, si fonda sul principio "dell'onere della prova", che prevede che chi vuole far valere un diritto nel processo deve dare prova dei fatti che ne sono a fondamento (contenuto agli articoli 2697e 2698 del codice civile).

Articolo 2697 (Onere della prova)

"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

Articolo 2698 (Patti relativi all'onere della prova)

"Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto".

Il giudice può formare il suo convincimento, in relazione ad un determinato fatto, non soltanto in forza delle prove offerte dalla parte gravata dal relativo onere, ma anche in forza di quelle espletate o comunque acquisite ad istanza o per iniziativa della controparte (Suprema Corte nella sentenza del 3.4.1992, n. 4118)

La recente modifica dell'articolo 115 del codice di procedura civile evidenzia due elementi: la valenza probatoria dei fatti allegati da una delle parti se non espressamente contestati dall'altra e

l'obbligo del giudice di costituire il proprio convincimento sulla base delle prove proposte dalle parti.

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Secondo il principio di acquisizione delle prove, il giudice è libero di formare il suo convincimento in relazione ad un determinato fatto, non soltanto in forza delle prove offerte dalla parte gravata dal relativo onere, ma anche in forza di quelle espletate o comunque acquisite ad istanza o per iniziativa della controparte.

Integrando l'articolo 115 del codice di procedura civile modificato nell'impianto normativo preesistente la locuzione di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile riferita ai convenuti «prendendo posizione sui fatti» assume un significato più ampio che in precedenza di vero e proprio onere al pari di quello previsto dall'art. 2697 del codice civile.

Articolo 167 del codice di procedura civile (Comparsa di risposta)

Comma 1. "Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni".

L'articolo 167 del codice di procedura civile ha valore per il convenuto.

L'attore, a sua volta, ha il medesimo onere di contestare i fatti affermati dal convenuto in comparsa di risposta, con la memoria di cui all'articolo 183, 6° comma del codice di procedura civile.

Sintetizzando il giudice dovrà formulare il suo convincimento sulle prove dedotte da parte ricorrente, sulla base delle attività istruttorie proposte da tutte le parti e sulla base delle osservazioni non contestate dalle parti.

I mezzi di prova suddetti sono offerti al giudicante in due momenti processuali. I due momenti in cui il codice di rito prevede il potere delle parti di articolare le istanze istruttorie sono: 1) la fase introduttiva del giudizio: articolo 163 comma 5 del codice di procedura civile e articolo 167 del codice di procedura civile; 2) la fase immediatamente successiva al compimento della attività concernenti la trattazione in senso stretto e la definizione del *thema decidendum* (disciplinata dall'articolo 183 codice di procedura civile).

Questo secondo momento è previsto dall'articolo 184 del codice di procedura civile (con rubrica: "deduzioni istruttorie") che disciplina proprio la fase di definizione del *thema probandum* con la previsione di termini perentori, con la conseguenza che la scadenza di tali termini preclude alle parti la possibilità di ulteriori richieste istruttorie.

Secondo la Corte di Cassazione, la deduzione dei mezzi di prova non è condizionata dalle novità emerse dalle attività di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, non essendo tale necessità "desumibile dall'ampia formulazione" dell'articolo 184 del codice di procedura civile.

Vi è decadenza dal potere di formulare istanze istruttorie non solo per la parte che ottenuto il termine perentorio non lo rispetti, ma anche per la parte che, al termine della prima udienza di trattazione, senza chiedere i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, non abbia formulato alcuna istanza istruttoria e non abbia richiesto il termine di cui all'articolo 184 del codice di procedura civile.

Analisi deontologica

La norma processuale si occupa, quindi, di descrivere quali elementi possano essere considerati dal giudice al fine di formulare la decisione; essa, inoltre, definisce, con quali tempi e modalità debbano essere offerte le prove o richieste le attività istruttorie.

Nella normativa procedurale non viene affrontato il tema della qualità della prova.

La prova si immagina debba essere aderente alla realtà fattuale, contestualizzata al luogo ed al tempo in cui si sono svolti i fatti, articolata nelle sue sottocategorie, correlata logicamente agli eventi che ne derivano.

Non è, tuttavia, esplicitato nel codice di procedura civile l'onere dell'avvocato patrocinante la parte ricorrente alla completezza dell'allegazione dei documenti e la veridicità degli stessi.

Alla lettura del *Codice deontologico degli avvocati italiani* gli unici punti che richiamano la problematica espressa sono:

Articolo 6 - Doveri di lealtà e correttezza. L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

Articolo 7 - Doveri di fedeltà. È dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. *I.* Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito. *II.* L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

Articolo 14 - Doveri di verità. Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

Non emergono elementi maggiormente specifici relativamente all'onere di corretta ed esaustiva allegazione delle prove né nella norma giuridica né nelle indicazioni deontologiche dell'ordine degli avvocati.

Analogamente il codice deontologico medico, relativamente all'attività medico legale,

al *Titolo XI*, traccia il profilo di condotto ideale, al quale ogni Medico impegnato in attività medico-legali dovrebbe attenersi.

In particolare, nella prima parte dell'*articolo 62* si afferma in modo inequivocabile che l'attività di consulenza deve essere esercitata in assenza di potenziali conflitti di interesse e nel pieno rispetto di quanto previsto dallo stesso Codice: *"L'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia [...]"*.

Invece, nella seconda parte dello stesso articolo, vi è un fermo richiamo alle competenze e, per estensione, al principio dell' *"Agire secondo scienza e coscienza"*, come di seguito chiaramente riportato: *"[...] Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale. [...]"*.

Infine, si conclude con ulteriore richiamo ai potenziali casi di conflitti di interesse (includendo negli stessi non soltanto quelli di natura personale ma altresì quelli afferenti alla sfera professionale) e alla condotta da seguire, che deve essere prudente e guidata da *"metodo scientifico"*: *"[...] Il medico, nel rispetto dell'ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d'ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica"*

con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti".

Bibliografia

- Bibbolino C. Il Medico radiologo, Il pensiero scientifico 2021*
- Caso L., Vrij A. L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa, Bologna, Il Mulino 2009*
- Cassazione Civile, 25 novembre 2002, n. 16571*
- Codice Deontologico Forense (23/2/2018 G.U. n. 86 del 13/4/2018)*
- Codice di Deontologia Medica 2014 e relative modifiche (Art. 54 modificato in data 16 dicembre 2016; Art. 56 modificato in data 19 maggio 2016; Art. 76 modificato in data 15 dicembre 2017)*
- De Leo G., Scali M., caso L., la testimonianza. Problemi, metodi, e strumenti nella valutazione dei testimoni. Bologna, il Mulino 2005*
- Del Sordo S, Lombardo C. Responsabilità sanitaria in 100 domande per Maggioli 2019*
- Della Noce P.. Poteri, doveri e limiti del consulente tecnico di parte nel processo penale per abuso su minori. Psicologia e giustizia, anno VI, Nr. I*
- Fiorentin F., Sandrelli G.C. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Disciplina dell'esecuzione penale e penitenziaria. Padova, CEDAM 2007*
- Fornari U.. Al di là di ogni ragionevole dubbio. Ovvero sulla cosiddetta prova scientifica nelle discipline psicoforensi. Torino, Espress Edizioni 2012*
- Gelli F., Hazan M., Zorzit D. La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, Giuffrè 2017*
- Gelli F., Hazan M., Zorzit D., Cascini F. Responsabilità, rischio e danno in sanità, Giuffrè 2022*
- Gentilomo A. Consulenze e consulenti. Un discorso sul metodo. Rass. It. Crim., VIII, 43-45 1997*
- Gerin C. Medicina legale e delle assicurazioni. Roma C.A.Schirru 1969-70*
- Iadecola G. Medicina legale per l'attività polizia giudiziaria. Roma, Laurus Robuffo 2002*
- Introna F. I periti sono sempre esperti? (Ovvero dell'assistenzialismo) Riv. It. Med Leg., XIX 3-17 1982*
- Introna F. Le scienze medico-forensi, le perizie, i periti. Riv.It. Med Leg, X, 667-682*
- LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 " Gelli-Bianco"*
- Magliona B, Bianchi A., Volterra V. Sulla materia del danno, in responsabilità civile e previdenza, Giuffrè Editore 2009*
- Marcheselli F., La consulenza tecnica di parte in ambito clinico-forense. Pratica, metodologia, formazione. Strumenti, Ed. psicoline 2018*
- Mautone P. Responsabilità sanitaria e Risk management, Giuffrè Francis Lefebvre 2020*
- Mercone M. Diritto processuale penale. Napoli, Edizioni Simone 2007*
- Nivoli G.C. Il perito e il consulente di parte in psichiatria forense. Torino, Centro Scientifico Editore 2005*
- Piccioli C., Sarateanesi A. Il ruolo di CTU e CTP nelle nuove professioni sanitarie, Giuffrè Francis Lefebvre 2020*
- Rossetti M. Il CTU (< l'occhiale del giudice >), Giuffrè Editore 2012*
- Rossi P. Nuova norme processuali per l'incarico al ctu ed espletamento della consulenza tecnica d'ufficio. Newsletter AIPG n 39, 2009*
- Scalera A., Profili processuali di responsabilità medica, Maggioli Editore 2017*



© 2022

Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica
Via della Signora, 2 - 20122 Milano MI

ISBN: 9791280086624

ISBN (e-book): 9791280086631